

**DISCIPLINA GENERALE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI OSPITALITA' AL TURISMO
ITINERANTE A MEZZO CAMPER ED AUTOCARAVAN SUL TERRITORIO
COMUNALE DI LAVARONE.**

Premesso che:

- il territorio comunale di Lavarone è ambita meta di un crescente turismo familiare più moderno, svolto per lo più in forma breve, itinerante e perciò con mezzi in grado di assicurare il consueto comfort domestico quali sono in particolare i camper e gli autocaravan;
- la maggiore sostenibilità economica di tale forma di esercizio del turismo rispetto alla tradizionale ospitalità alberghiera, ne ha agevolato la diffusione su larga scala ed in un arco stagionale ben più ampio anche rispetto alla nota ripartizione estiva ed invernale, per dimostrarsi anzi in grado di destagionalizzare le presenze turistiche più di ogni altra analoga forma di ospitalità ad oggi conosciuta;
- l'Amministrazione comunale di Lavarone ha provveduto in questi anni ad approntare spazi a parcheggio in taluni casi idonei a soddisfare in parte a tale domanda, anche se occasionalmente ed in modo non organizzato in forma di autentica offerta turistica;
- in continuità ed in forza dell'art. 13, comma 3, della L.P. 13.12.1990, n. 33, recante tra l'altro "Disciplina della ricezione turistica all'aperto ..." - il quale dispone che "A supporto del turismo itinerante la sosta di autocaravan è consentita purchè non eccedente le quarantotto ore, in aree appositamente individuate ed attrezzate ..." - il Comune di Lavarone ha recentemente portato a termine i lavori di realizzazione dell'area sosta camper di Cappella ed intende pervenire alla migliore valorizzazione di un'opera pubblica che, tra l'altro, ha consentito l'ottenimento del primo premio qualità per il "Comune del Turismo all'Aria Aperta 2006";
- a tale scopo il Comune di Lavarone, con la deliberazione consiliare della quale questo atto costituisce allegato e parte integrante e sostanziale, ha inteso elevare a

specifico servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 26, comma 3, lettera g) e 68 del D.P.G.R. 1°.02.2005, n. 3/L, recante il testo unico delle leggi regionali in materia di ordinamento dei comuni, il servizio locale di ospitalità al turismo itinerante a mezzo camper ed autocaravan sul territorio comunale, di cui alla citata L.P. n. 33 del 1990 ed al suo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 12.08.2002, n. 21-111/Leg;

Tutto ciò premesso, ai sensi delle citate norme ordinamentali in materia di funzioni e servizi pubblici locali, si articola il seguente atto a contenuto ed efficacia generale.

Art. 1 - Oggetto

Il presente atto ha per oggetto la disciplina generale del servizio di ospitalità al turismo itinerante a mezzo camper ed autocaravan sul territorio comunale di Lavarone, come definito dall'art. 13 della L.P. 13.12.1990, n. 33, assunto a servizio pubblico locale ai sensi dell'art. 26, comma 3, lettera g) del D.P.G.R. 1°.02.2005, n. 3/L, nonché la scelta della sua forma gestionale.

La disciplina di cui al presente atto si applica alla sosta di camper e autocaravan nell'area appositamente individuata dal Comune ed attrezzata per tali finalità non eccedente le quarantotto ore consecutive, nonché all'attività di parcheggio di tali automezzi esercitata in spazi diversi e comunque con l'osservanza delle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 13 della citata L.P. n. 33/1990.

Art. 2 – Caratteristiche generali del servizio

Il servizio di cui all'articolo 1 si esercita principalmente nell'area attrezzata per la sosta camper di Cappella, nei periodi e secondo le modalità di cui al presente atto.

Al fine di garantire un servizio continuativo di supporto al turismo itinerante, è altresì consentito il parcheggio di camper e autocaravan esclusivamente a pagamento ed all'interno dei pubblici parcheggi in località Lago Sud, presso l'area sportiva Moar ed in località Malga Millegrobbe di Lavarone.

Ulteriori aree stabilmente ammesse all'attività di sosta o parcheggio possono essere individuate esclusivamente con espressa modifica del presente atto generale.

Art. 3 – Area attrezzata per la sosta camper di Cappella

Nell'area attrezzata per la sosta camper di Cappella è garantita l'ospitalità di camper e autocaravan con apertura annuale e servizio ventiquattro ore su ventiquattro, fatta eccezione per i periodi di chiusura debitamente autorizzati dal Sindaco in misura non eccedente i novanta giorni all'anno.

In detta area devono essere garantiti alla libera fruizione degli aventi diritto alla sosta, per l'intero periodo di apertura, tutti i servizi accessori di cui all'art. 14, comma 1, del D.P.P. 12.08.2002, n. 21-111/Leg.

Tali servizi obbligatori e gli altri servizi eventualmente organizzati all'interno dell'area possono essere prestati a beneficio di mezzi diversi da camper ed autocaravan secondo modalità previamente autorizzate dal Comune di Lavarone.

Art. 4 – Altri spazi autorizzati

Nei luoghi indicati al secondo comma dell'articolo 2 è ammesso il parcheggio di camper e autocaravan per tutto il corso dell'anno e a pagamento, in conformità alle prescrizioni impartite per ciascuno di essi ed appositamente segnalate nel rispetto delle modalità previste dal codice della strada.

Dette prescrizioni possono avere ad oggetto anche la riduzione del numero dei parcheggi a precisi spazi delimitati, ovvero la limitazione della fruizione dei servizi accessori ivi esistenti in determinati periodi dell'anno.

Tali aree possono essere chiuse in tutto o in parte con espresso provvedimento del Sindaco esclusivamente per periodi limitati e per specifiche esigenze locali inerenti la prevalente destinazione attribuita ai parcheggi nei quali si trovano.

Art. 5 – Gestione dell'area attrezzata

Il servizio di ospitalità al turismo itinerante a mezzo camper ed autocaravan di cui all'articolo 3 è espressamente qualificato servizio pubblico a rilevanza economica e imprenditoriale e la sua gestione è affidata a soggetti terzi, previamente individuati in forza della procedura prevista per l'asta pubblica dall'articolo 19 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, in quanto compatibile, alle condizioni contenute nel contratto di servizio di cui all'articolo 68 del citato D.P.G.R. 1°.02.2005, n. 3/L.

La procedura di scelta del contraente dovrà in ogni caso avvenire sulla base dell'offerta complessivamente più vantaggiosa per l'Amministrazione in base a criteri predeterminati nell'avviso d'asta, tra i quali deve comunque avere peso preponderante il criterio della maggiore corrispettività economica, salvi i diritti di preferenza previsti dall'ordinamento per i casi di parità delle condizioni offerte.

Al soggetto gestore può essere affidata, anche in corso di rapporto e dietro specifici accordi con il Comune di Lavarone, la realizzazione e la successiva gestione di interventi di investimento concordemente definiti strumentali al servizio principale.

Art. 6 – Gestione del servizio negli altri spazi autorizzati

Il servizio di ospitalità al turismo itinerante a mezzo camper ed autocaravan di cui all'articolo 4 è gestito dal Comune di Lavarone in armonia con le modalità stabilite dal presente atto e dal contratto di servizio con il soggetto gestore per la gestione dell'area attrezzata per la sosta camper di Cappella.

A tal fine, salvi i casi di prevalente interesse pubblico o di forza maggiore, le aree di cui all'articolo 4 non possono essere chiuse in forza del medesimo articolo durante i periodi di chiusura dell'area attrezzata o di effettiva indisponibilità del servizio offerto presso la stessa.

Art. 7 – Obblighi del gestore dell'area attrezzata

Il contratto di servizio con il soggetto individuato per la gestione ai sensi dell'articolo 5 deve in ogni caso prevedere, oltre a quanto contenuto nel presente atto:

- a) il divieto del gestore di subaffittare o concedere a terzi, in tutto o in parte, il servizio oggetto del presente atto, sotto forma alcuna incluso il mandato;
- b) l'obbligo del medesimo di provvedere quotidianamente alla cura, manutenzione e pulizia completa delle piazzole di sosta e delle aree verdi ad esse pertinenti, dei cestini porta rifiuti e degli spazi destinati alla loro raccolta differenziata, nonché degli impianti igienico sanitari, e di provvedere periodicamente alla manutenzione dei viali e di tutti gli altri spazi accessori alla sosta ed agli utenti dell'area attrezzata;
- c) l'obbligo di presenza minima giornaliera del soggetto gestore nell'area attrezzata e di prestare un servizio di reperibilità del medesimo ventiquattro ore su ventiquattro, per tutto il periodo di apertura dell'area attrezzata;
- d) l'obbligo del gestore di rispettare la destinazione impressa all'area attrezzata di cui al presente atto e di assicurarne l'utilizzo in ossequio alle norme in materia di ordine pubblico e di buon costume;
- e) la facoltà del Comune di verificare in ogni momento il rispetto delle norme che ad ogni titolo il soggetto gestore è tenuto ad osservare, e di vietare a suo insindacabile e motivato giudizio lo svolgimento di manifestazioni o attività non ritenute ad esse conformi;
- f) adeguate clausole di salvaguardia del generale rispetto delle normative inerenti la gestione degli impianti igienico sanitari e la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Art. 8 – Tariffe

Le tariffe per la fruizione del servizio pubblico di cui all'articolo 1 sono approvate dal Comune con proprio provvedimento avente efficacia per l'anno di riferimento e, salvo modificazioni espressamente adottate con analogo provvedimento, per gli anni successivi.

In ogni caso le tariffe per il servizio di ospitalità in sosta di cui all'articolo 3 devono prevedere un differente trattamento per gli utenti in sosta rispetto a quelli che accedono alla sola fruizione occasionale dei servizi di cui al secondo comma dello stesso articolo, e per la fruizione degli eventuali servizi diversi. Tale impianto tariffario deve altresì prevedere fasce ridotte a beneficio degli iscritti alle associazioni rappresentative degli utenti di camper e autocaravan, e degli utenti diversamente abili.

Le tariffe per la fruizione del parcheggio di cui all'articolo 4 sono commisurate alla qualità dei luoghi ove è ammesso e dei servizi presenti nelle immediate vicinanze preordinati al beneficio di camper ed autocaravan.

Art. 9 – Durata del contratto di servizio nell'area attrezzata di Cappella

Il contratto di servizio per la gestione del servizio di ospitalità in sosta di cui all'articolo 3 non può avere durata superiore a dieci anni, non rinnovabili col medesimo soggetto se non previo esperimento di una nuova procedura ai sensi dell'articolo 5.

Il contratto deve in ogni caso prevedere la facoltà di risoluzione ad iniziativa del Comune nei casi di inadempienze gravi o ripetute (almeno tre) inadempienze lievi da parte del gestore rispetto agli obblighi assunti. Ove tali comportamenti siano segnalati per iscritto dagli utenti del servizio e siano riconosciuti o accertati in modo inequivoco dal Comune, quest'ultimo ha l'obbligo di procedere alla risoluzione.

Art. 10 – Promozione territoriale del servizio

Il Comune ed il soggetto individuato per la gestione ai sensi dell'articolo 5 provvedono ad assicurare la massima promozione territoriale al servizio pubblico locale di ospitalità al turismo itinerante a mezzo camper ed autocaravan sul territorio comunale di Lavarone, di cui al presente atto.

All'imbocco della viabilità di ingresso al territorio comunale e sulle principali vie di comunicazione interna, oltre che presso le aree destinate al servizio, è apposta a cura

del Comune idonea segnaletica contenente ogni necessaria indicazione in ordine alla disciplina generale ad efficacia regolamentare del servizio medesimo.

Art. 11 – Sanzioni

Ferma l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge in materia di sosta e parcheggio di camper ed autocaravan, l'esercizio del parcheggio fuori dai luoghi indicati al secondo e terzo comma dell'articolo 2 configura l'ipotesi di violazione del divieto di campeggio di cui all'art. 15, comma 1, lettera I) della L.P. 13 dicembre 1990, n. 33.